

Via A. De Gasperi n° 55
80133 – Napoli

Prot. n° 536/22
Circolare N° 9 /MARZO 2012

MARZO 2012
A tutti i colleghi(*)

DECRETO "SALVA ITALIA". SINTESI DELLE PRINCIPALI NOVITA' INTRODOTTE.

Con la pubblicazione sul S.O. n.53/L alla G.U. 24.3.2012, n. 71 è entrata in vigore, a decorrere dal 25.3.2012, la Legge n. 27/2012 di conversione del D.L. n. 1/2012, c.d. "Decreto Liberalizzazioni".

In questo particolare periodo di continuo proliferare normativo, in cui non si fa a tempo a digerire o meglio a comprendere le numerose novità legislative, *vi è una sola certezza*, quella che al **NOSTRO LEGISLATORE** non manca fantasia nella scelta dell'appellativo con cui riferirsi ai vari decreti che, in quest'ultimo periodo da luglio 2011 ad oggi, sono stati emanati con la speranza di risollevarne l'economia e le finanze della nostra **CARA ITALIA**.

Ed ecco..... che dopo il **DECRETO SVILUPPO**, la **MANOVRA DI FERRAGOSTO**, la **MANOVRA CORRETTIVA BIS**, la **LEGGE DI STABILITA' 2012**, arriva.....il "DECRETO CRESCI-ITALIA", avente ad oggetto una serie di misure in materia di liberalizzazioni che dovrebbero produrre una crescita significativa della produttività e un aumento dell'occupazione.

Di seguito presentiamo una breve sintesi delle principali misure contenute nella legge di conversione del decreto liberalizzazioni, che più da vicino interessano la sfera professionale di nostra competenza.

TRIBUNALE DELLE IMPRESE - ART. 2

Istituita una sezione speciale dei Tribunali, c.d. Tribunali delle imprese, per il contenzioso in materie di impresa.

Si evidenzia che non si tratta, della creazione vera e propria di un nuovo Tribunale *ad hoc*, quanto piuttosto della estensione delle competenze proprie delle sezioni specializzate già esistenti per il contenzioso in materia di proprietà industriale e intellettuale. La *ratio* del legislatore è stata quella di istituire una «giustizia specializzata», articolata e amministrata da organi giudicanti «tecnici» dotati di una specifica preparazione sui temi societari tassativamente individuati, allo scopo di assicurare maggiore celerità ai processi che vedono protagoniste le imprese.

La costituzione di questi Tribunali specializzati avverrà in ogni Tribunale di capoluogo di regione, con le **uniche eccezioni** rappresentate dalla **Valle d'Aosta**, che farà riferimento a **Torino**, e dalla **Lombardia**, per la quale è previsto **uno sdoppiamento di sedi che faranno capo una a Milano e l'altra a Brescia**.

Un'importante novità, rispetto alla versione originale contenuta nel decreto legge, è che **le sezioni specializzate in materia di impresa avranno ora competenza non solo sulle S.p.a. ma anche sulle S.r.l. in origine escluse dalla sfera di azione dei nuovi Tribunali**.

SRL "SEMPLIFICATA" - Art. 3

Prevista la costituzione della c.d. "s.r.l. semplificata", mediante l'inserimento, dopo l'art. 2463 c.c., che regola la costituzione delle società a responsabilità limitata (Srl), di un nuovo art. 2463-bis c.c.

Questa nuova disposizione tende a favorire l'imprenditoria giovanile mediante la partecipazione a strutture associative svincolate dai rigorosi limiti fino ad oggi previsti per le società di capitali.

Si segnala che rispetto alla versione originale contenuta nel decreto legge sono intervenute alcune modifiche. Le novità di rilievo attengono essenzialmente alla possibilità concessa ai soci di permanere nelle suddette società anche dopo il compimento del trentacinquesimo anno di età ed alla previsione circa la necessaria costituzione mediante atto pubblico. Di seguito si riepilogano le principali caratteristiche di questa particolare società di capitale.

Requisiti della s.r.l. semplificata sono:

- ***I soci devono essere necessariamente persone fisiche che non abbiano compiuto i 35 anni di età alla data della costituzione della società.*** Si segnala che è stata soppressa la norma in base alla quale al compimento dei 35 anni di uno dei soci lo stesso veniva escluso dalla società salvo delibera di trasformazione della stessa, o al compimento dei 35 anni di tutti i soci si richiedeva la trasformazione della società, salvo suo scioglimento;
- ***E' richiesto un capitale sociale non inferiore a € 1 ma inferiore a € 10.000.*** Il relativo conferimento in denaro deve essere versato all'organo amministrativo;
- ***la costituzione dovrà avvenire mediante atto pubblico,*** con la conseguente necessaria presenza del **notaio**, il quale però **non riceverà alcun onorario** per l'attività svolta;
- ***L'atto costitutivo e l'iscrizione nel registro delle imprese sono esenti da diritti di bollo e di segreteria.***
- ***E' espressamente previsto il divieto di cessione delle quote della società semplificata*** a soggetti non in possesso del requisito di età, pena la nullità dell'atto;
- ***Solo i soci possono essere amministratori.***

TARIFE PROFESSIONALI E TIROCINI – ART. 9

Abrogate le tariffe delle professioni regolamentate, rilascio da parte del professionista di un preventivo di massima, rimborso forfetario al tirocinante: queste le principali novità nel settore delle professioni che hanno accompagnato la conversione del decreto liberalizzazioni. Di seguito sono specificati i principali punti di cambiamento in ambito di professioni regolamentate:

TARIFE

È **confermata l'abrogazione delle tariffe delle professioni regolamentate** e la disposizione che prevede, nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, la determinazione del compenso con riferimento ai parametri stabiliti con decreto (da emanare) del Ministro della Giustizia.

Nell'iter di conversione, per sopperire alla originaria formulazione lacunosa dell'art. 9, e al conseguente lamentato vuoto normativo, è stato aggiunto che ***i parametri suddetti dovranno essere stabiliti entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto. Nelle more – fino all'entrata in vigore dei decreti ministeriali e comunque non oltre il termine dei 120 giorni suddetti – per gli organi giurisdizionali chiamati a liquidare le spese giudiziali si dovrà fare riferimento alle tariffe vigenti.***

COMPENSO DEL PROFESSIONISTA

Il compenso per le prestazioni professionali è pattuito, nelle forme previste dall'ordinamento, al momento del conferimento dell'incarico professionale.

Il professionista **deve:**

- ***rendere noto al cliente il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell'incarico;***
- ***indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale.***

Nella formulazione antecedente alla conversione la misura del compenso doveva essere previamente resa nota al cliente, anche in forma scritta se da questi richiesta.

Ora, nella versione emendata viene richiesto al professionista il rilascio di un **preventivo di massima**: per tale preventivo non è richiesto più dunque né la forma scritta né la specifica richiesta del cliente. Resta fermo invece, così come già previsto nel testo ante conversione, che la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando, per le singole prestazioni, tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi. Scompare invece la previsione secondo cui **l'inottemperanza di quanto disposto costituisce illecito disciplinare del professionista.**

TIROCINI

La durata del tirocinio previsto per l'accesso alle professioni regolamentate non può essere superiore a diciotto mesi.

Per i primi sei mesi, il tirocinio può essere svolto, in presenza di un'apposita convenzione quadro stipulata tra i consigli nazionali degli ordini e il Ministro dell'istruzione, in concomitanza con il corso di studio per il conseguimento della laurea di primo livello o della laurea magistrale o specialistica. Analoghe convenzioni possono essere stipulate tra i consigli nazionali degli ordini e il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione per lo svolgimento del tirocinio presso pubbliche amministrazioni, all'esito del corso di laurea. Restano fuori dall'applicazione di tali disposizioni le professioni sanitarie.

Al tirocinante, questa è la novità, è riconosciuto un **rimborso spese** forfettariamente concordato **dopo i primi sei mesi di tirocinio.**

SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI – ART. 9 BIS

In sede di conversione in legge il Legislatore è intervenuto in materia di società tra professionisti disciplinata dalla Legge n. 183/2011, c.d. "Finanziaria 2012", disponendo che:

- la **cooperativa tra professionisti** va costituita con un numero di soci **non inferiore a 3**;
- **il numero dei soci professionisti e la partecipazione degli stessi al capitale sociale deve essere tale da rappresentare la maggioranza dei 2/3 nelle deliberazioni / decisioni dei soci.**

Il venir **meno di tale maggioranza**, non "ristabilita" nel termine di 6 mesi, comporta:

- una causa di **scioglimento**;
- la **cancellazione dal relativo Albo**;
- **va stipulata una polizza assicurativa per la responsabilità civile** dei soci professionisti;
- il socio professionista può opporre agli altri soci il **segreto professionale**.

RIDUZIONE ALIQUOTA IMU FABBRICATI INVENDUTI – Art. 56

Confermata la possibilità, per il Comune, di **ridurre l'aliquota IMU fino allo 0,38% per i fabbricati costruiti e destinati alla vendita da parte dell'impresa costruttrice.**

Tale riduzione opera:

- finché **permane la destinazione alla vendita** del fabbricato;
- a condizione che il **fabbricato non sia locato**;
- per un periodo comunque **non superiore a 3 anni** dall'ultimazione dei lavori.

Si rammenta che le aliquote IMU, ordinaria e ridotta, sono così individuate:

- **ordinaria**, nella misura dello **0,76%**. Il Comune, con propria deliberazione, **può aumentarla o diminuirli di fino ad un massimo dello 0,3%** (*id*: aliquota massima 1,06%; quella minima 0,46%). La riduzione potrà essere disposta **fin a raggiungere, nel minimo, l'aliquota dello 0,36%** per gli immobili non produttivi di reddito fondiario, ex art. 43, TUIR, per quelli posseduti da soggetti IRES ovvero per quelli locati.

In ogni caso, il 50% dell'imposta determinata applicando la misura dello 0,76% è riservata allo Stato;

- **ridotta** nella misura:

- dello **0,4%** per l'abitazione principale e relative pertinenze che il Comune può aumentare o diminuire fino ad un massimo dello 0,2% (*id*: aliquota massima 0,60%; quella minima 0,20%).;
- dello **0,2%** per fabbricati rurali ad uso strumentale, ex art. 9, comma 3-bis, DL n. 557/93, che il Comune può diminuire fino a raggiungere l'aliquota dello 0,1%.

REGIME IVA CESSIONE/LOCAZIONE DI FABBRICATI USO ABITATIVO – Art. 57.

È confermata la **modifica al regime IVA applicabile alle locazioni / cessioni di fabbricati uso abitativo** disciplinato dal comma 1, nn. 8 e 8-bis dell'art. 10, DPR n. 633/72.

In particolare l'art. 57 modifica la disciplina IVA applicabile alle locazioni e cessioni di immobili abitativi, riducendo il campo di applicazione della regola generale dell'esenzione da IVA, aggiungendo alcune ipotesi in cui è possibile, mediante l'opzione per l'imposizione, rendere l'operazione imponibile ad IVA.

Per quanto riguarda le locazioni, in base al nuovo disposto dell'art. 10 co. 1 n. 8) del DPR 633/72, come modificato dall'art. 57, a partire dal 24 gennaio 2012 (data di entrata in vigore del decreto), **il locatore (chiunque esso sia) può sfuggire al regime generale di esenzione da IVA, optando per l'imposizione, ma solo nel caso in cui:**

- **la locazione abbia ad oggetto fabbricati abitativi se la locazione ha durata non inferiore a 4 anni** e il contratto è effettuato in attuazione di piani di edilizia residenziale convenzionata;
- **la locazione riguardi fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali** (definiti dal DM 22 aprile 2008).

A tali contratti di locazione, inoltre, **l'IVA si applica con l'aliquota del 10%**, a norma del nuovo n. 127 *duodevicies* della tabella A, parte terza, allegata al DPR 633/72.

Per quanto riguarda le cessioni, invece, il Decreto sulle liberalizzazioni, modificando l'art. 10 comma 1 n. 8-bis) del DPR 633/72, dispone che è confermato **il regime di esenzione IVA ad eccezione** di quelle effettuate, **entro 5 anni** dalla data di ultimazione della costruzione / intervento:

- dall'impresa costruttrice;
- dall'impresa che ha eseguito, anche tramite appalto, interventi di recupero di cui al citato art. 31, lett. c), d) ed e), Legge n. 457/78;

Inoltre **è prevista l'imponibilità IVA** per le cessioni di fabbricati di civile abitazione **locati per un periodo non inferiore a quattro anni** in attuazione dei piani di edilizia residenziale convenzionata **ovvero destinati ad alloggi sociali**, per le quali nel relativo atto **il cedente abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione**.

A seguito della suddetta modifica normativa in materia di edilizia, **allo scopo di "neutralizzare" il meccanismo del pro-rata** qualora siano presenti sia locazioni/cessioni esenti che locazioni/cessioni imponibili, è ora prevista, la **possibilità di separare l'attività**, oltre che **per la locazione**, anche **per la cessione** di fabbricati ad **uso abitativo / strumentale (art. 36 co. 3 D.P.R. 633\72)**.

AGEVOLAZIONI AUTOTRASPORTATORI – ART 61

La legge di conversione, ha confermato tutte le agevolazioni previste dal D.L. Liberalizzazioni, per cui con l'art. 61 vengono disposte rilevanti modifiche per la disciplina dell'agevolazione fiscale a favore degli esercenti l'attività di autotrasporto.

Innanzitutto, **relativamente al credito d'imposta per i consumi di gasolio per autotrazione** (c.d. **carbon tax**), riconosciuto agli **autotrasportatori in conto proprio o terzi**, è prevista **la modifica del termine di presentazione dell'istanza** cui è subordinata l'attribuzione del credito nonché del termine di utilizzo dello stesso. Infatti:

- **l'istanza** va ora **presentata** all'Agenzia delle Dogane, **a pena di decadenza, entro il mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre**.

Considerato che antecedentemente a tale modifica il termine di presentazione era fissato al 30.6 dell'anno successivo alla scadenza di ciascuna annualità, si determina un'anticipazione della possibilità di richiedere ed ottenere il riconoscimento del credito stesso;

- **il credito va utilizzato entro il 31.12 dell'anno successivo a quello in cui lo stesso è sorto.**

Poiché in precedenza l'utilizzo del credito doveva avvenire entro l'anno stesso di insorgenza del credito, si determina un allungamento di tale termine.

Inoltre **dal 2012** è soppresso il limite **massimo annuale di € 250.000** di utilizzo del **credito d'imposta** in esame.

Infine, a favore degli **autotrasportatori con veicoli di massa complessiva pari o superiore a 7,5 t**, è previsto il rimborso del maggior onere derivante dall'incremento dell'aliquota dell'accisa sul gasolio utilizzato come carburante.

Si segnala che con **la nota n. 22756 del 24 febbraio 2012, l'Agenzia delle Dogane** ha fornito i primi chiarimenti sulle novità del D.L. n. 1/2012 che interessano le materie doganali.

TRASFERIMENTO RESIDENZA SOGGETTI IRES - ART. 91

Con una modifica apportata all'art. 166 TUIR, viene disposto che ***i soggetti che trasferiscono la residenza, ai fini delle imposte sui redditi, in Stati UE ovvero in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo*** inclusi nella white list di cui al decreto emanato ai sensi dell'art. 168-bis, con i quali l'Italia abbia stipulato un accordo sulla reciproca assistenza in materia di riscossione dei crediti tributari ***possono richiedere la sospensione degli effetti del realizzo ivi previsto (c.d. "exit tax")***.

La nuova norma, le cui modalità applicative saranno fissate con apposito D.M., si applica ai **trasferimenti effettuati successivamente al 24 gennaio 2012**

RIVALSA DELL'IVA ACCERTATA - Art. 93

L'art. 93 interviene in materia di rivalsa dell'iva modificando il comma 7 dell'art.60 del D.P.R. 633/72.

Infatti è ora previsto che, in caso di accertamento o rettifica dell'IVA, il **contribuente ha diritto di rivalsa dell'imposta o maggiore imposta** derivante dai predetti atti **nei confronti del cessionario/committente**, in precedenza non ammessa. Ciò tuttavia a condizione che il contribuente abbia versato l'IVA o la maggior IVA accertata, le sanzioni e gli interessi.

In tal caso il **cessionario/committente** può esercitare il **diritto alla detrazione entro la dichiarazione del secondo anno successivo** a quello in cui ha corrisposto al cedente/prestatore l'imposta o maggiore imposta addebitata a titolo di rivalsa alle condizioni esistenti al momento di effettuazione dell'operazione originaria.

RICORSO AVVERSO DOMANDA DI SGRAVIO DEI DIRITTI DOGANALI - Art. 94

Avverso i provvedimenti di diniego di rimborso, di sgravio o di non contabilizzazione a posteriori dei dazi doganali adottati dall'autorità doganale nelle ipotesi di cui agli articoli 871 e 905 del Regolamento (CEE) della Commissione del 2 luglio 1993, n. 2454 ***resta sempre ammesso ricorso giurisdizionale alla Commissione Tributaria competente.***

TASSAZIONE RENDITE FINANZIARIE - Art. 95

Allo scopo di risolvere alcuni problemi di (s)coordinamento legislativo emersi con riguardo alla tassazione delle rendite finanziarie, su cui era intervenuto il D.L. n. 138/2011 (convertito dalla legge n. 148/2011), il decreto sulle liberalizzazioni ha utilizzato l'art. 95 come veicolo per effettuare le correzioni ritenute necessarie. In particolare è stato previsto che:

- **ai proventi derivanti da pronti contro termine su titoli e valute**, generalmente soggetti alla ritenuta del 20%, **è applicabile la minore aliquota del 12,50%** qualora il contratto

- abbia ad oggetto obbligazioni e titoli emessi da amministrazioni statali ovvero obbligazioni emesse dagli Stati ricompresi nella c.d. *white list* ex art. 168-bis, comma 1, TUIR;
- gli **utili corrisposti ai fondi pensione** istituiti negli Stati UE ovvero aderenti allo SEE (Spazio Economico Europeo) inclusi nella c.d. *white list*, rimangono **assoggettati alla ritenuta dell'11%** (e pertanto agli stessi non si estende la maggiore aliquota del 20%).

Ad maiora!!

**Ordine Provinciale
Consulenti del Lavoro di Napoli
il Presidente
F.to Dott. Edmondo Duraccio**

**A.N.C.L. U.P. NAPOLI
il Presidente
F.to Rag. Maurizio Buonocore**

**A.N.C.L. U.P. di Napoli
Centro Studi "O. Baroncelli"
il Coordinatore
F.to Dott. Vincenzo Balzano**

**A.N.C.L. U. P. di Napoli
Centro Studi "O. Baroncelli"
Divisione LAVORO "NICOLA NOCERA"
il RESPONSABILE
F.to Dott. Francesco Capaccio**

**Divisione TRIBUTARIA "GIUSEPPE CAPUANO"
i RESPONSABILI
F.to Dott.ssa Teresa Lapegna
F.to Dott. Giuseppe Capiello**

(*) DOCUMENTO INTERNO RISERVATO ESCLUSIVAMENTE AGLI ISCRITTI ALL'ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO DI NAPOLI. E' FATTO DIVIETO, PERTANTO, DI RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE. DIRITTI RISERVATI AGLI AUTORI

ED/FC/GC